



COPIA

**COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO  
PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 63 DEL 30 Dicembre 2019**

Affissa all'Albo il ..... 11 MAR 2020

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. N. 175/2016  
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE.**

Il giorno 30 Dicembre 2019 alle ore 15:00 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri.  
All'appello risultano presenti:

N°	Componenti	Presente
1	MONTI MAURIZIO	S
2	NANNETTI DOMENICO	S
3	MORDENTI CATERINA	S
4	MARCHESINI MARZIA	S
5	PACE FEDERICO	N
6	CAPPELLI CLAUDIA	S
7	FRASSINETI ALESSANDRO	N
8	BACCHIN PIERO	N
9	BIONDI VINCENZO	S
10	RABITI FRANCESCO	S
11	BENDONI SONIA	N

Presenti: 7

Assenti: 4

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: MONTI MAURIZIO

Assiste il Vicesegretario Comunale: ROCCALBEGNI MONICA

Fungono da scrutatori:

MARCHESINI      MARZIA      MORDENTI      CATERINA      BIONDI      VINCENZO

**SINDACO:** Spiega verbalmente i contenuti della proposta di delibera.  
Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2018, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Approvazione";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Atteso che il Comune di Portico e San Benedetto, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.,

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la verifica annuale di cui alla presente deliberazione contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;
- le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegate al presente atto e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Precisato che il documento comprende le schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni:

HERA S.p.A.  
Lepida S.p.A (ora S.c.p.a.)  
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.  
A.M.R. S.R.L. Cons.

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Alea Ambiente S.p.A.  
Fiera di Forlì S.p.A.  
FMI S.r.L.  
Forlifarma S.p.A.  
HERA S.p.A.  
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.  
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.  
Start Romagna S.p.A.  
TECHNE Soc. Cons. a r.l.  
Unica Reti S.p.A.  
Plurima S.p.A.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente, l'esito della rilevazione è il seguente:

<i>Nome società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
---------------------------------	--------------------------------

HERA S.p.A. (diretta)	Mantenimento
Lepida S.p.A (ora S.c.p.a.) (diretta)	Mantenimento
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (diretta)	Mantenimento
A.M.R. S.R.L. Cons. (diretta)	Mantenimento
Alea Ambiente S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Fiera di Forlì S.p.A. (indiretta)	Razionalizzazione completamento ristrutturazione aziendale
FMI S.r.l. (indiretta)	Mantenimento
Forlifarma S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
HERA S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Start Romagna S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
TECHNE Soc. Cons. a r.l. (indiretta)	Mantenimento
Unica Reti S.p.A. (indiretta)	Mantenimento
Plurima S.p.A. (indiretta)	Mantenimento

Dato atto altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P. come indicato nell'allegato A) si rileva quanto segue:

- è stato completato il percorso di dismissione di ATR soc. cons. a r.l con il deposito in data 15.12.17 al registro Imprese dell'atto di scissione con effetti dal 1 gennaio 2018, pertanto da tale data è cessata la partecipazione del Comune di Portico e San Benedetto;
- per Fiera di Forlì è in corso di attuazione il piano di ristrutturazione aziendale. E' stato attuato lo scorporo patrimoniale come previsto con conseguente contenimento degli oneri di ammortamento;
- con atto del Notaio in data 10.12.2018 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Forlì Città Solare in Forlì Mobilità Integrata che, a seguito della fusione, ha assunto la denominazione di FMI srl con effetti dal 01.01.2019;
- per Plurima Spa è stata predisposta una modifica statutaria in approvazione nell'assemblea dei soci di dicembre 2019 che prevede l'azzeramento dei compensi agli amministratori in attuazione al contenimento dei costi previsto;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2018,

sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione da attuare secondo le modalità e tempi definiti nel piano allegato, per le seguenti società:

- Fiera di Forlì spa che presenta un risultato di esercizio negativo relativo agli ultimi 5 anni, si conferma il mantenimento della partecipazione con l'attuazione di misure di contenimento dei costi di funzionamento tramite l'aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale pluriennale che consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenga conto delle nuove prospettive di collaborazione con il gruppo di Fiera di Rimini approvate nell'assemblea dei soci del 31.10.19;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Portico e San Benedetto alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dalle schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ex art.20 D.Lgs.175/2016, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, costituenti parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate dirette</i>
HERA S.p.A.
Lepida S.p.A. (ora S.c.p.A)
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

4) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate indirette</i>
Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.p.A.
FMI S.r.l.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

5) di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della ricognizione ordinaria:

<i>Nome società partecipate da razionalizzare</i>
Fiera di Forlì S.p.A.

6) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

8) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

9) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

10) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione.

Inoltre, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti;

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere sulla regolarità tecnica del Vicesegretario Comunale, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 27/12/2019

Il Vicesegretario Comunale  
F.to Dott.ssa Monica Roccalbegni

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 27/12/2019

Il Responsabile di Area  
F.to Dott.ssa Laura Ragazzini

*N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.*

## **6. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04**

cheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

cheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

cheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE  
PORTICO E SAN BENEDETTO  
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA  
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 16 Data 23/12/2019	Parere sulla revisione delle Partecipazioni ai sensi art. 20 del TUSP
----------------------------------	--

L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria, esprime il proprio parere in merito alla revisione delle Partecipazioni ai sensi dell'art.20 del TUSP.

\*\*\*\*\*

**Vista:** la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la Revisione delle Partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TSUP;

**Visto:** Il frontespizio dell'Allegato A relativo alla Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art.20 del D.LGS. N. 175/2016;

**Visto:** l'organigramma;

**Visto:** le schede delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.

**Visto:** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**Richiamato:** il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

**Considerato che,** con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata:** la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

**Visto:** in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Richiamato:** il comma 2 dell' art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2 relativamente ai piani di razionalizzazione, che devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

**Atteso:** che il Comune di Portico e San Benedetto, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

**Considerato:** altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

**Tenuto conto:** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P..

**Considerato:** che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Valutate:** pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

**Visto:** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Acquisiti:** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;


**Tutto ciò premesso,**

**e s p r i m e :**

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sulla Revisione delle Partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TSUP.

L'organo Di Revisione Economico- Finanziaria

Dott. DIEGOLI PAOLO



IL PRESIDENTE  
F.TO MONTI MAURIZIO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

---

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it](http://www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it) per 15 giorni consecutivi.

dal 11 MAR, 2020 al 26 MAR, 2020.

Il Messo notificatore  
F.to SERENA VERDI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

11 MAR, 2020



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

*[Handwritten signature]*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

---

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA